

### REGIME FORFETARIO (co.691-692)

Ritenendo fare cosa utile e gradita, vi informo che i co. 691-692 prevedono le seguenti modifiche alla disciplina del regime forfettario:

DISPOSIZIONI ABROGATE, INTRODOTTE E MODIFICATE	
Abrogazioni	- abrogazione delle disposizioni previste dalla legge di bilancio 2019 relative - all'applicazione dell'imposta sostitutiva del 20%, prevista a decorrere dall'1/01/2020, per i contribuenti con ricavi tra € 65.001 e € 100.000;
Limite di ricavi o compensi	- resta fermo a € 65.000 il limite dei ricavi conseguiti o compensi - percepiti nell'anno precedente per l'accesso al regime forfettario;
Spese per il personale	- reintroduzione della condizione che subordinata l'accesso al regime forfettario al limite alle spese sostenute per il personale e per il lavoro accessorio; pertanto, possono accedere al regime agevolato i contribuenti che nell'anno precedente, oltre al non superamento del limite dei ricavi/compensi sopra indicati, hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad € 20.000 lordi (in luogo dell'originario importo di € 5.000 lordi) per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti e collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro e le spese per prestazioni di lavoro ex art. 60 del TUIR.
Reddito di lavoro dipendente	- non possono avvalersi del regime forfettario i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l'importo di € 30.000; - la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.
Regime premiale	Introduzione di un regime premiale per incentivare l'utilizzo della fattura elettronica: - per i contribuenti che sia avvalgono del regime forfettario e che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, - il termine di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento è ridotto di un anno.
Norma modificata	- possesso dei requisiti reddituali per riconoscimento della spettanza o per determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria: si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato al regime forfettario

Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti e con l'occasione porgo cordiali saluti.

Dott. Pier Luigi Giambene